

# CONTESTAZIONI DISCIPLINARI

Purtroppo riscontriamo nelle Società di trasporto ferroviario (e non solo) un aumento dello strumento disciplinare più frequente che in passato, riteniamo pertanto opportuno informare i lavoratori, dei comportamenti da tenere e diritti quando si riceve una contestazione o una sanzione disciplinare.

Le fonti normative sono contenute nel contratto di lavoro ( **CCNL Mobilità/AF 2012**) articoli n° 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 e nell'articolo 7 della **Legge 300** del 20/5/1970 ( Statuto Lavoratori).

- I procedimenti disciplinari devono seguire un **iter temporale**, che se non viene rispettato rendono il provvedimento nullo.
- Le **contestazioni per iscritto** devono essere fatte **di norma entro 30 giorni dalla data dell'evento**.
- **Entro 10 giorni dalla notifica della contestazione** il dipendente può presentare anche verbalmente le proprie **giustificazioni** e per fare ciò può essere assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato (art 66 comma 5 CCNL Attività Ferroviarie).
- Il **provvedimento disciplinare** dovrà essere **comunicato al lavoratore entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le proprie giustificazioni**.
- **Entro 20 giorni dal ricevimento del provvedimento disciplinare** il lavoratore direttamente o tramite l'organizzazione sindacale a cui conferisce mandato può far ricorso al Collegio di conciliazione e Arbitrato.
- I suddetti **collegi** possono essere richiesti sia all'Ufficio Territoriale del Lavoro sia in ambito aziendale con collegi interni costituiti tra azienda e sindacati con la nomina di un presidente di comune accordo.
- La **scelta del collegio** ( DTL o Aziendale) a cui rivolgersi spetta al lavoratore.
- La **sanzione è sospesa** fino al pronunciamento da parte del Collegio
- **Il Collegio può:** CONFERMARE, ANNULLARE, RIDURRE la sanzione, mai può aumentare la sanzione disciplinare.

- **Recidive**, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari inflitte decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

## **Riassumendo i tempi e le azioni sono i seguenti:**

IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PORTA ALL'ANNULLAMENTO IN SEDE DI COLLEGIO DELLA SANZIONE EROGATA, PERTANTO E IMPORTANTISSIMA LA VERIFICA E IL MANTENIMENTO DELLE PROVE, CONSERVARE LE BUSTE CON CUI VENGONO SPEDITE LE COMUNICAZIONI OLTRE ALLE COMUNICAZIONI STESSE, RIVOLGERSI SUBITO ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE ANCOR PRIMA DI DARE LE GIUSTIFICAZIONI.

**Data con in cui si è verificato l'evento che ha generato la contestazione**

**Di norma entro 30 giorni** (art 66 comma 2) **la contestazione deve essere comunicata al lavoratore fa fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione o data della consegna a mano** (art 66 comma 7)

**Entro 10 giorni** (art 66 comma 6 CCNL) **il lavoratore può produrre le proprie giustificazioni anche verbalmente e/o assistito da un rappresentante sindacale** (art 66 comma 4-5-6 CCNL)

**Entro 10 giorni** (art 66 comma 7 CCNL) **deve essere notificato il provvedimento disciplinare al lavoratore fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione**

**Entro 20 giorni dal ricevimento** (art 66 comma 10 CCNL) **il lavoratore al quale è stata erogata la sanzione può ricorrere al Collegio di Conciliazione e arbitrato**

**FINO AL PRONUNCIAMENTO DEL COLLEGIO LA SANZIONE RESTA SOSPESA** (ART 67 COMMA 6 CCNL AF)

**Per informazioni, chiarimenti, consulenza nell'ambito delle contestazioni o l'avvio di ricorsi a seguito di sanzioni disciplinari, potete rivolgervi alla:**

**Segreteria Regionale *FAST FerroVie* o ai nostri attivisti anche via *email*.**